

L'inefficacia delle disposizioni attuative in materia di registri di carico e scarico dei rifiuti: quale normativa applicare?

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Nella Gazzetta del 26 giugno 2006 si rinviene un comunicato avente ad oggetto la segnalazione di inefficacia di diciassette dei decreti ministeriali e interministeriali, attuativi del decreto legislativo delegato 3 aprile 2006, n. 152. Nel novero dei decreti improduttivi di effetti rientra anche il D.M. del 2 maggio 2006 in materia di registri di carico e scarico dei rifiuti, emanato sulla base dell'art. 190 e del successivo art. 195, 2° comma, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006.

Quali conseguenze giuridiche derivano dal fatto che il D.M. 2 maggio 2006 in tema di registri di carico e scarico dei rifiuti risulti non produttivo di effetti? Per comprendere gli effetti sul piano giuridico appare opportuno ripercorrere in ordine cronologico il susseguirsi degli interventi normativi in materia di registri di carico e scarico dei rifiuti.

In primo luogo, bisogna sottolineare che l'inefficacia non riguarda – o, quanto meno, non riguarda *ancora* - le disposizioni del decreto legislativo 152/2006, bensì meramente un decreto ministeriale attuativo. Infatti, il Governo nell'ambito della sua normazione primaria aveva rimesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il compito di dettare le disposizioni attuative delle previsioni del decreto n. 152/2006 in materia di registri di carico e scarico dei rifiuti, con particolare riguardo all'adozione di un modello uniforme di registro di carico e scarico e alla definizione delle modalità di tenuta dello stesso. Tale intervento era avvenuto attraverso il D.M. del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006, la cui inefficacia è ora segnalata in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, va rilevato che l'art. 190, 7° comma, seconda parte del D.Lgs. n. 152/2006 testualmente disponeva che sino all'emanazione del decreto ministeriale avente ad oggetto i registri di carico e scarico dei rifiuti continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M.

1 aprile 1998, n. 148, ovvero il decreto ministeriale attuativo recante la disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti sotto la vigenza del D.Lgs. 22/1997.

Quid iuris dopo che nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2006 si rinviene la comunicazione che anche il decreto ministeriale contenente il modello dei registri di carico e scarico debba considerarsi non produttivo di effetti giuridici, in quanto anch'esso privo del preventivo invio alla Corte dei Conti? Sul piano giuridico, come fino all'emanazione del decreto ministeriale 2 maggio 2006 il modello di registro di carico e scarico era rappresentato da quello contenuto nel vecchio D.M. 148/1998, analogamente si ritiene che la disciplina dei registri di carico e scarico sia rinvenibile nelle disposizioni del decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148. Dunque, in materia di registro di carico e scarico dei rifiuti la normativa di riferimento è rappresentata, a livello di atti aventi forza di legge, dal D.Lgs. n. 152/2006 e, a livello di normazione secondaria, dal D.M. 148/1998, ancorché attuativo del previgente D.Lgs. n. 22/1997.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 28 giugno 2006